

Sentenza: 17 novembre 2020, n. 239

Materia: impiego pubblico - previdenza sociale

Parametri invocati: artt. 3, 81, co. 3, 97, 117, co. 2, lett. l) e o), della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Tribunale di Lecce

Oggetto: art. 17 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (*Norme in materia sanitaria*) e art. 6, comma 5, della legge della Regione Puglia 9 agosto 2006, n.26 (*Interventi in materia sanitaria*), come sostituito dall'art. 24 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di revisione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia*)

Esito:

- illegittimità costituzionale parziale delle norme censurate
- illegittimità costituzionale parziale consequenziale ex art. 27 legge n. 87/1953 dell'art. 3 della l.r. Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (*Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche*)

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Sintesi:

La pronuncia in esame ha ad oggetto alcune disposizioni legislative della Regione Puglia:

- art. 17 l.r. 23 dicembre 2008, n. 45 (*Norme in materia sanitaria*)
- art 6, comma 5, l.r. 9 agosto 2006, n. 26 (*Interventi in materia sanitaria*), come sostituito dall'art. 24 l.r. 16 aprile 2007, n. 10 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia*).

La questione di legittimità costituzionale viene sollevata in via incidentale dal Tribunale di Lecce in funzione di giudice del lavoro, nell'ambito di una controversia relativa alla richiesta di riconoscimento del periodo di servizio prestato in convenzione presso il Servizio per le Tossicodipendenze (SERT) della Azienda sanitaria locale (ASL) di Lecce e la condanna della ASL a regolarizzarne la posizione assicurativa.

Al riguardo occorre richiamare la legge statale 18 febbraio 1999, n. 45 (*Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze*) che ha previsto l'inserimento nei ruoli delle ASL – mediante concorsi per titoli – del personale specializzato, che già aveva maturato i necessari titoli di esperienza e di professionalità in ragione di un pregresso rapporto di incarico o in regime di convenzione con l'amministrazione.

In questo contesto si inseriscono le disposizioni regionali oggetto di censura: l'art. 17 della l.r. 23 dicembre 2008, n. 45 (*Norme in materia sanitaria*) prevede infatti, in via di interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 6 l.r. n. 26/2006 (*Interventi in materia sanitaria*), che il servizio prestato in regime convenzionale, prima dell'immissione in ruolo, dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge n. 45 del 1999 sia coperto «*da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente*».

Il giudice rimettente dubita della legittimità del richiamato art. 17 – di cui dovrebbe far applicazione ai fini della decisione della controversia - ritenendolo in contrasto con varie disposizioni costituzionali e in particolare lesivo della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale e ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. o) e l) Cost.).

Il legislatore regionale avrebbe infatti equiparato in maniera indebita personale in convenzione e personale di ruolo, «*creando un genere di rapporto previdenziale estraneo all'ordinamento ed esulando dalle proprie competenze legislative*».

Sarebbe violata anche la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), che include la disciplina dei rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni. I dipendenti in regime di convenzione risulterebbero indebitamente assimilati, con efficacia retroattiva, ai dipendenti di ruolo, creando così «*una categoria ibrida di dipendente pubblico che non trova legittimazione nel dettato costituzionale*».

Ulteriori profili di censura vengono individuati in rapporto all'art. 3 Cost., perché risulterebbe un regime previdenziale privilegiato per i soli soggetti stabilizzati presso le strutture sanitarie della Regione Puglia e in rapporto all'art. 81 Cost. in quanto la normativa regionale in esame determinerebbe un aggravio della spesa pubblica attraverso un intervento del legislatore esulante dalla propria sfera di competenza.

La Corte accoglie il ricorso riconoscendo che le disposizioni censurate disciplinano la copertura previdenziale relativa al servizio prestato in regime di convenzione, definendo nel dettaglio la tipologia della contribuzione dovuta: da qui la violazione dell'art. 117 co. 2 lett. o) Cost.

L'assimilazione, sotto il profilo contributivo, del servizio prestato in regime di convenzione al servizio svolto alle dipendenze dell'amministrazione, interviene su un aspetto tutt'altro che marginale del rapporto previdenziale e il legislatore regionale non può - neppure al fine di riprodurre le corrispondenti disposizioni della legge dello Stato - disciplinare gli obblighi contributivi del datore di lavoro e gli aspetti tipicamente pubblicistici, che attengono alle peculiarità dei contributi da versare.

La Corte afferma che l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva in materia di previdenza sociale ha lo scopo «*di garantire una uniforme e perciò più efficace tutela dei diritti fondamentali connessi allo stato di bisogno (art. 38, secondo comma, Cost.), in un ambito che vede il primario impegno degli «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato» (art. 38, quarto comma, Cost.)*».

In tale materia il legislatore regionale non può intervenire con disposizioni che interferiscono con gli aspetti qualificanti delle tutele e della relativa disciplina pubblicistica.

Pertanto, ritenute assorbite le ulteriori censure proposte dal Tribunale di Lecce, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 l.r. Puglia n. 45/2008 e dell'art. 6, comma 5, l. r. Puglia n. 26/ 2006, come sostituito dall'art. 24 della legge reg. Puglia n. 10 del 2007, nella parte in cui dispongono che il servizio prestato in regime convenzionale, prima dell'immissione in ruolo, dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge n. 45 del 1999, sia coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente.

Infine viene anche dichiarata - in via consequenziale e in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*) - l'illegittimità costituzionale di una ulteriore disposizione regionale : l'art. 3 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (*Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche*), che applica anche agli specialisti ambulatoriali le disposizioni previdenziali dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza in esame.